

allegato 1 all'atto reg.to a
Pordenone il 16 APR. 2024 al
n° 676 Mod. 3
liquidati ESENTE di cui
per imposta IPOT. €

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GOMMONAUTI PORDENONESI asd

Approvato in Assemblea Straordinaria il 23 marzo 2024

Art.1) Da un gruppo di amici Gommonauti è costituito l'8 gennaio 1981 (atto notarile dott. Severino Pirozzi di Pordenone, racc. n. 3855, rep. n. 12169), ma di fatto esistente dal mese di maggio 1979 il sodalizio "ASSOCIAZIONE GOMMONAUTI PORDENONESI", sodalizio privo di personalità giuridica. Il 27 febbraio 2004 diviene "ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA GOMMONAUTI PORDENONESI". In data odierna assume la denominazione sportiva "ASSOCIAZIONE GOMMONAUTI PORDENONESI asd".
Di seguito verrà indicata con l'acronimo AGP asd.

Art.2) La sede legale è in Cordenons (PN) via Trento n.3, la sede operativa in Pordenone, Viale delle Grazie n.5/B.

Art.3) L'AGP asd è un sodalizio nautico dilettantistico, apolitico, aconfessionale e non persegue scopi di lucro. Sotto nessuna forma, neanche indirettamente può distribuire utili, o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non sia imposta dalla legge.

Opera nello spirito del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017 e del D.lgs. 36/2021) per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, sportive e di interesse generale. Inoltre, svolge attività di Protezione Civile ai sensi della legge 24.2.1992 n.225, in ambiente fluviale, lacustre, lagunare e marino, con l'impiego prevalente dell'imbarcazione pneumatica.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché al principio di elettività di tutte le cariche associative.

Fa eccezione e non possono essere eletti negli Organi sociali dell'AGP asd tutti quei soci che praticano abitualmente, ai fini di lucro, la produzione, il commercio e/o quant'altro in ambito nautico.

Per la stessa esistenza dell'AGP asd è necessario il numero minimo di 7 (sette) soci.

Art.4) L'AGP asd aderisce alla F.I.M. - Federazione Italiana Motonautica - e alla U.I.M. - Unione Internazionale Motonautica - delle quali si impegna a rispettare gli Statuti ed i Regolamenti.

In via stabile e principale esercita l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alle discipline motonautiche.

In via secondaria e strumentale rispetto all'attività principale, viene svolta una variegata attività intesa a:

a) valorizzare e divulgare, anche mediante esercitazioni, la versatilità dell'impiego del gommoni e le regole di sicurezza per l'equipaggio ed i terzi, in ambiente fluviale, lagunare, lacustre e marino;

b) promuovere specifici studi tecnici in campo nautico con ricerche, sperimentazioni, collaudi e curare, altresì, la pubblicazione di monografie e materiale iconografico illustrativo, nell'ottica di una formazione continua dei soci volontari impegnati in condizioni inusuali o difficili;

c) dar vita ad incontri con associazioni che perseguono analoghe finalità, allo scopo di affinare conoscenze e comportamenti in ambito organizzativo ed operativo;

d) organizzare corsi per il conseguimento delle patenti nautiche rivolti ai soci e ad aspiranti tali ed altresì, costituire un centro di informazioni in campo nautico;

e) con l'impiego di gommoni ed imbarcazioni di altro tipo, incentivare e praticare, a livello dilettantistico, lo sport motonautico quale strumento per affermarsi portatori dei nobili valori

dello sport, che ben si coniugano con le finalità civiche, altruistiche e di utilità sociale proprie dell'Associazione;

f) fornire supporto logistico collaborando con le Pubbliche Autorità in iniziative di Protezione Civile da effettuarsi con operazioni in ambiente acquatico;

g) divulgare la conoscenza degli ecosistemi fluviale, lacustre e lagunare, con particolare attenzione a quelli della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia coinvolgendo, in particolare, le scolaresche;

h) orientare l'attività nautica verso itinerari e mete significativi con proposte di raid, campeggio nautico ed ogni altra attività simile intesa alla valorizzazione turistica del territorio nazionale senza trascurare gli aspetti fondamentali del rapporto uomo-ambiente;

i) promuovere o sostenere iniziative di solidarietà a favore dei meno fortunati anche con attività di raccolta fondi.

Art.5) Sono Organi dell'AGP asd:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Ai componenti degli Organi associativi non può essere attribuito alcun compenso salvo, se richiesto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art.6) Procedura di ammissione

Chiunque voglia far parte dell'AGP asd deve inoltrare domanda scritta al Presidente che la sottopone, nella prima seduta, al Consiglio Direttivo cui spetta adottare la deliberazione di accoglimento o rigetto in modo imparziale e senza alcuna discriminazione. Nel caso di rigetto è obbligo inviare per iscritto al richiedente, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, la motivazione.

La persona richiedente, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, ha facoltà di chiedere il riesame della domanda di ammissione facendo pervenire, con raccomandata o per posta certificata (PEC), una ulteriore richiesta in tal senso al Presidente dell'Associazione che la sottoporrà, nella prima seduta utile all'Assemblea Ordinaria.

La decisione dell'Assemblea sarà comunicata all'interessato il più presto possibile.

L'iscrizione all'AGP asd è gratuita, anno per anno il Consiglio Direttivo stabilirà una quota associativa individuale da versare a titolo di contributo alle spese sociali.

Lo status di Socio si ottiene con il pagamento di suddetta quota e l'iscrizione del nominativo nel libro degli associati.

Il Socio iscritto può scegliere di aggregare un familiare, o altra persona, che acquisisce parimenti lo status di Socio con diritto di voto ed è eleggibile a tutte le cariche sociali. Anche per il medesimo vale l'iscrizione nel libro degli associati.

Tale status, personalissimo, ha carattere permanente ed è a nessun titolo trasferibile, non è rappresentativa di quota dell'Associazione e del suo patrimonio né può formare oggetto di valutazione economica.

La richiesta di tesseramento del minore deve essere presentata tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore. Essa può essere compiuta disgiuntamente da ciascun genitore nel rispetto della responsabilità genitoriale. Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell'art.316 del Codice civile. In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati

fuori dal matrimonio, si applicano le disposizioni di cui agli art.337-bis e seguenti del Codice civile.

Art.7) Recesso-Esclusione-Espulsione

Lo status di Socio si perde per recesso, per esclusione e per espulsione.

a) Il socio, senza obbligo di motivazione, può recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo inoltrando comunicazione scritta con raccomandata o per posta certificata (PEC), per il tramite del Presidente, al Consiglio Direttivo che ne prende atto.

b) l'esclusione si verifica quando nel Socio vengono meno i requisiti richiesti per la sua iscrizione, oppure sussistano o sopravvengano motivi di incompatibilità.

c) l'espulsione può intervenire per morosità recidiva e reiterata nel pagamento delle quote associative; per atti, fatti e comportamenti ritenuti gravemente lesivi dell'immagine dell'Associazione o che costituiscano grave turbativa dello svolgimento delle attività sociali. L'esclusione e l'espulsione, su proposta del Consiglio Direttivo, sono deliberate dalla Assemblea in seduta Ordinaria.

Le motivazioni del provvedimento adottato vanno registrate a verbale e rese note ai soci.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o espulsi non possono ottenere in restituzione le quote associative versate né hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Art.8) Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci aventi o meno diritto di voto.

È riconosciuto il diritto di voto a tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento del contributo associativo annuale e iscritti nel libro degli associati.


Alle assemblee sono convocati anche i soci minorenni che vengono rappresentati, con diritto di voto, dall'esercente la potestà genitoriale che ha sottoscritto la domanda di ammissione a Socio del minore.

Ciascun Socio ha un voto e può farsi rappresentare nell'Assemblea da altro Socio mediante delega scritta valida soltanto per una sola Assemblea.

Art.9) Competenze dell'Assemblea

a) L'Assemblea in seduta Ordinaria:

- viene convocata dal Presidente entro il mese di marzo, salvo situazioni di forza maggiore, per approvare il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo per l'anno in corso, i programmi delle attività previste per l'anno corrente, ogni 4 (quattro) anni per il rinnovo degli Organi sociali;
- viene convocata dal Presidente o quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure, un decimo dei soci, con uno specifico ordine del giorno da comunicarsi a ciascun Socio, anche mediante mezzi di telecomunicazione le cui modalità sono definite di volta in volta nella convocazione assembleare, almeno 15 (quindici) giorni prima, per discutere e deliberare su ogni altro oggetto di sua competenza;
- è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno il 50% dei soci presenti e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di presenze anche per delega;
- elegge il suo Presidente e delibera validamente a maggioranza semplice;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, incluso il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se necessario;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- approva il Regolamento interno e le sue modificazioni;
- approva i programmi delle attività sociali;

- 
- conferisce l'onorificenza di Socio Onorario, su proposta del Presidente dell'Associazione, alle persone fisiche e gli Enti che contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo ed al prestigio dell'Associazione pur non partecipando alla vita associativa. Non hanno diritto di voto e non sono eleggibili alle cariche sociali;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

b) L'Assemblea in seduta Straordinaria:

- viene convocata dal Presidente o quando lo richieda la maggioranza del Consiglio Direttivo oppure, un decimo dei soci, con uno specifico ordine del giorno da comunicarsi a ciascun Socio, anche mediante mezzi di telecomunicazione le cui modalità sono definite di volta in volta nella convocazione assembleare, almeno 15 (quindici) giorni prima, per discutere e deliberare su ogni altro oggetto di sua competenza;
- è regolarmente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei soci aventi diritto di voto;
- elegge il suo Presidente e delibera validamente con il voto della maggioranza dei soci presenti;
- delibera le modifiche dello Statuto per il quale occorre la presenza, anche per delega, di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione per la quale occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci;

Art.10) Il Presidente dell'AGP asd

Viene eletto dall'Assemblea in seduta Ordinaria, dura in carica 4 (quattro) anni.

Al momento della elezione deve essere Socio ed iscritto nel libro dei soci da almeno 12 (dodici) mesi. La perdita dello status di Socio ne determina la decadenza.

È il legale rappresentante dell'Associazione e, quindi, la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi.

Presiede il Consiglio Direttivo del quale è componente.

Può prendere iniziative urgenti per il buon funzionamento dell'Associazione con riserva di sottoporle, il più presto possibile, alla ratifica del Consiglio Direttivo, astenendosi dal voto.

Art.11) Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque compreso il Presidente eletti dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto e tra i soci maggiorenni.

Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea in occasione del rinnovo degli Organi sociali. Tali componenti devono essere soci ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

È fatto divieto agli Amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Ha la durata di 4 (quattro) anni e la perdita dello status di Socio di un componente determina la sua decadenza dal Consiglio Direttivo e la sostituzione avviene con il primo dei non eletti in occasione delle ultime procedure di nomina. L'Amministratore subentrato resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato dell'Amministratore decaduto. In caso di esaurimento o di assenza di una lista dei non eletti occorrerà convocare una nuova Assemblea per il rinnovo delle cariche.

Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica, comunque, l'art.2382 del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente entro 15 (quindici) giorni dalla elezione per procedere alla nomina nel proprio interno del Vicepresidente del Segretario e del Tesoriere, nomine queste compatibili tra di loro. Queste cariche sono in ogni caso revocabili dall'Assemblea.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa, senza voto deliberante, almeno uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Le cariche di Consigliere e di Revisore dei conti sono incompatibili tra loro.

Si riunisce su iniziativa del Presidente o comunque quando lo richieda la maggioranza dei suoi componenti, per discutere e deliberare sugli argomenti necessari al perseguimento delle finalità statutarie nonché per dare esecuzione alle delibere assembleari.

Stabilisce l'ammontare della annuale quota associativa a carico di ciascun Socio.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Al termine dell'anno sociale e finanziario (1° gennaio-31 dicembre) il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art.12) Collegio dei Revisori dei conti

È formato da 3 (tre) componenti soci eletti dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto e tra i soci maggiorenni, e dura in carica 4 (quattro) anni.

Tali componenti devono essere soci ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Nomina il suo Presidente che ha compiti di indirizzo e coordinamento.

Si riunisce almeno una volta l'anno o quando lo richiede uno dei componenti.

La convocazione, fatta dal Presidente del Collegio, può essere formulata verbalmente.

Espressamente convocato partecipa, anche con un singolo componente, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberante.

Vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, del Regolamento interno e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto con chiarezza e precisione, avendo, anche un singolo componente, facoltà di chiedere al Consiglio Direttivo notizie e delucidazioni a tali fini.

Relaziona annualmente all'Assemblea sulle risultanze della propria attività istituzionale.

Esso, se richiesto da altro Organo, esprime il proprio giudizio inappellabile su questioni inerenti all'interpretazione dello Statuto.

Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice e rispecchiano il principio della collegialità.

Al Revisore dimissionario, decaduto o permanentemente impedito subentra il primo dei non eletti, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Collegio.

Art.13) Patrimonio

a) Il patrimonio dell'AGP asd, comprensivo di eventuali quote associative, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, beni mobili comunque acquisiti è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie.

b) Ai fini del comma precedente è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c) In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altre Organizzazioni aventi finalità Sportive dilettantistiche o di Volontariato.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.14) Libro-Fascicoli

L'Associazione deve tenere le seguenti documentazioni:

- le schede degli associati, tenute a cura del Consiglio Direttivo;
- le schede dei verbali, tenute a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare le suddette schede associative secondo le seguenti modalità: presa di visione diretta presso la sede dell'Associazione. No copie, no foto.

Art.15) Soci-Volontari

I soci-volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei soci-volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai soci-volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, se richieste, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite e verbalizzate dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Lo status di Socio-Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 16) Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto 28 febbraio 2021, n. 36 e, in quanto compatibile, dal Codice civile.